

RELAZIONE

**1.** **CONTESTO DELLA PROPOSTA**

**•** **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta fa parte dell’ambizioso piano per gli investimenti esterni annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione[[1]](#footnote-1). L’iniziativa relativa a tale piano di investimenti, successivamente approvata dal Consiglio europeo del 28 giugno 2016, si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questa proposta consentirà alla Banca europea per gli investimenti (BEI) di contribuire al piano per gli investimenti esterni attraverso l’ampliamento del suo mandato di prestiti esterni (ELM) sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo. In questo modo la BEI potrà contribuire rapidamente al conseguimento degli obiettivi del piano per gli investimenti esterni, in particolare fornendo finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato. Unitamente alle componenti aggiuntive (i “pilastri”) elencate di seguito, la presente proposta stabilisce gli elementi essenziali relativi al contributo della BEI al piano per gli investimenti esterni.

La portata complessiva e le condizioni generali della copertura della garanzia dell’Unione per le operazioni esterne della BEI sono stabilite da decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio. La decisione più recente riguardante le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell’Unione nel periodo 2014-2020 è la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (la “decisione”).

La necessità di una garanzia di bilancio dell’Unione per le operazioni esterne della BEI deriva dall’obbligo previsto dal suo statuto di garantire un livello di sicurezza adeguato per tutte le sue operazioni di prestito e, più in generale, dalla necessità di salvaguardare il merito di credito della BEI. La garanzia dell’Unione è lo strumento essenziale per assicurare la compatibilità tra la struttura finanziaria della BEI, che ricorre più significativamente alla leva finanziaria rispetto alle altre istituzioni finanziarie internazionali, e il rischio intrinseco significativamente più elevato della concessione di prestiti a paesi terzi, tenendo conto della necessità di evitare un deterioramento del rating AAA della BEI e limitare nel contempo il consumo del suo capitale.

L’Unione fornisce alla BEI una garanzia di bilancio a copertura dei rischi di natura politica e sovrana in relazione alle sue operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell’Unione a sostegno degli obiettivi di politica esterna dell’UE. Inoltre la BEI finanzia a proprio rischio operazioni che godono di affidabilità creditizia (*investment grade*) al di fuori dell’Unione, nonché attività nell’ambito di mandati specifici come nei paesi ACP.

L’articolo 19 della decisione prevede che la Commissione, in cooperazione con la BEI, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull’applicazione della decisione nel corso dei primi anni (2014-2016). La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta di modifica. La relazione intermedia si basa su una valutazione esterna indipendente e su un contributo della BEI. In particolare, la relazione propone di modificare l’elenco dei paesi ammissibili.

Sulla base delle previsioni della BEI per quanto concerne i prestiti nella regione per tutto il periodo del mandato, la Commissione ritiene che vi siano difficoltà nell’assicurare il proseguimento delle operazioni di finanziamento esterno della BEI nell’ambito della garanzia dell’Unione europea per il restante periodo delle attuali prospettive finanziarie 2014-2020. Inoltre, tenuto conto della classificazione del rischio dei paesi (ad es. quelli del vicinato orientale), vi sono scarse possibilità di avvalersi degli strumenti di rischio proprio della BEI. Inoltre il 18 marzo 2016 il Consiglio europeo ha invitato la BEI a presentare, nella riunione di giugno, “un’iniziativa specifica volta a mobilitare rapidamente finanziamenti aggiuntivi a sostegno della crescita sostenibile, delle infrastrutture essenziali e della coesione sociale nei paesi del vicinato meridionale e dei Balcani occidentali.”. Il 16 giugno 2016, in risposta alle conclusioni del Consiglio europeo del 18 marzo 2016, il consiglio della BEI ha discusso il documento alla base della sua proposta al Consiglio europeo. Nelle conclusioni del 28 giugno 2016, il Consiglio europeo ha affermato che “l’iniziativa della Banca europea per gli investimenti nei paesi del vicinato meridionale e dei Balcani occidentali - quale primo passo nel nuovo quadro di cooperazione - contribuirà a promuovere gli investimenti nei paesi partner e ha tutto il nostro sostegno”. Il documento della BEI si basa su tre pilastri:

* Pilastro 1: intensificare le attività possibili nell’ambito dei quadri in vigore;
* Pilastro 2: ampliare la gamma di prodotti offerti nelle regioni, in particolare a sostegno del settore pubblico;
* Pilastro 3: ampliare la gamma di prodotti offerti nelle regioni, in particolare a sostegno del settore privato.

Il pilastro 1 (2 miliardi di EUR di prestiti) sarebbe realizzato nell’ambito dei mandati e degli strumenti esistenti, portando i prestiti concessi ad un livello tale da utilizzare appieno i massimali fissati dall’attuale mandato.

Per il pilastro 2 (1,4 miliardi di EUR di prestiti) la BEI ha previsto un aumento dei massimali globali del mandato di 1,4 miliardi di EUR.

Il pilastro 3 comporta un aumento di 2,3 miliardi di EUR del volume dei prestiti accordati e un’estensione della copertura della garanzia dell’Unione al rischio commerciale. Per i prestiti della BEI al settore privato, la garanzia dell’Unione è attualmente limitata agli eventi di rischio politico descritti nella decisione. Questo importo dovrebbe essere utilizzato interamente per gli aiuti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano nelle zone colpite da crisi.

I tre pilastri costituiscono l’iniziativa della BEI per la resilienza nel vicinato meridionale e nei Balcani occidentali (“iniziativa della BEI per la resilienza”) che, a sua volta, è parte integrante del piano per gli investimenti esterni.

Sulla base dei risultati della revisione intermedia e in considerazione dell’iniziativa della BEI per la resilienza, la Commissione propone di modificare la decisione come segue:

• introdurre un quarto obiettivo prioritario per il mandato al fine di affrontare le cause profonde della migrazione. Per una spiegazione dettagliata si veda la parte 5;

• sbloccare i 3 miliardi di EUR facoltativi mantenendo la stessa ripartizione dei massimali regionali. La Commissione propone che il sostegno della BEI al settore pubblico pari a 1,4 miliardi di EUR destinato ai rifugiati e alle comunità che li ospitano (pilastro 2 dell’iniziativa per la resilienza) sia incluso nel mandato opzionale di 3 miliardi di EUR attivato;

• creare un massimale aggiuntivo per il mandato della BEI a favore del settore privato per un importo di 2,3 miliardi di EUR (pilastro 3 dell’iniziativa della BEI per la resilienza), introducendo nel contempo una garanzia globale per le operazioni del settore privato direttamente connesse ai rifugiati e alle comunità che li ospitano, in modo da estendere la copertura della garanzia dell’Unione al rischio commerciale;

• dotare la BEI di maggiore flessibilità nel trasferimento degli importi nell’ambito delle assegnazioni dei massimali regionali (dall’attuale 10% al 20% tra le regioni), ma solo verso regioni a priorità elevata per l’Unione, in particolare per quanto concerne l’Ucraina e le regioni interessate dalla risposta alla migrazione o eventuali sfide future per la restante parte del mandato 2014-2020. Questa maggiore flessibilità non si applica al nuovo mandato della BEI per il settore privato nell’ambito dell’iniziativa di quest’ultima per la resilienza.

Per introdurre questi nuovi elementi è necessario apportare alcune modifiche alla decisione.

**•** **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Gli organi direttivi della BEI sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per adeguare l’attività della BEI affinché contribuisca alle politiche esterne dell’Unione in modo efficace e soddisfi in modo adeguato i requisiti previsti dalla decisione. La garanzia dell’Unione è accordata solo per le operazioni di finanziamento della BEI che, oltre a soddisfare i requisiti stabiliti nella decisione, possiedono un valore aggiunto sulla base della valutazione propria della BEI e sostengono il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi prioritari definiti all’articolo 3 della decisione:

1. sviluppo del settore privato locale, in particolare sostegno delle piccole e medie imprese (PMI);

2. sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, incluse quelle relative a trasporti, energia, ambiente, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, salute e istruzione;

3. mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

Accanto a questi tre obiettivi prioritari, è considerata un obiettivo fondamentale l’integrazione regionale fra i paesi, in particolare l’integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l’Unione.

Si propone di aggiungere un nuovo obiettivo politico prioritario, che consiste in una risposta strategica alle cause profonde della migrazione.

La copertura della garanzia dell’UE permette alla BEI di effettuare operazioni al di fuori dell’Unione limitando la propria esposizione ai rischi e preservando di conseguenza il proprio merito di credito. Realizzando operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione, la BEI contribuisce indirettamente al raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE, fra cui rientrano la riduzione della povertà mediante una crescita inclusiva e un’economia sostenibile, lo sviluppo ambientale e sociale e la prosperità dell’Unione in un contesto economico mondiale in mutamento.

La Commissione, il SEAE e la BEI collaborano a tal fine e garantiscono l’allineamento delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi di politica esterna dell’UE allo scopo di massimizzare le sinergie tra i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell’UE, principalmente tramite un dialogo regolare e sistematico e la consultazione preventiva sulle politiche, le strategie e la programmazione dei progetti (protocollo d’intesa tra la Commissione e la BEI in consultazione con il SEAE firmato il 12 settembre 2013). L’8 maggio 2015 la Commissione ha aggiornato i propri orientamenti tecnici operativi regionali per offrire misure pratiche di collegamento tra gli obiettivi generali della garanzia dell’UE e la loro attuazione da parte della BEI.

**•** **Coerenza con le altre normative dell’Unione**

Come richiesto dal Consiglio europeo del 18 marzo 2016, l’iniziativa proposta per la BEI si rivolge ai paesi del vicinato meridionale e dei Balcani occidentali. Si tratta di paesi con esigenze di finanziamento particolarmente urgenti in relazione alla crisi dei rifugiati, nonché di una regione chiave per l’attività della BEI, che qui può vantare esperienza, contatti e risultati significativi nella fornitura di soluzioni mirate per quanto concerne la fornitura di prestiti, di finanziamenti combinati e di consulenza.

Tenuto conto dell’afflusso di migranti e rifugiati, la BEI contribuirà alla resilienza economica e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile operando in due settori chiave:

- rispondendo al maggiore fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte all’improvviso aumento della popolazione;

- offrendo maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano, al fine di promuovere l’integrazione economica e di favorire l’autonomia dei rifugiati.

La BEI può contribuire ad affrontare tali sfide attraverso il sostegno sia al settore privato (ad esempio PMI, servizi finanziari per l’impresa e microfinanza) che al settore pubblico (compresi le amministrazioni comunali e gli enti pubblici) in termini di infrastrutture e servizi destinati a rispondere a un aumento considerevole delle esigenze.

**2.** **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

**•** **Base giuridica**

La proposta di decisione che modifica la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio si basa sulla duplice base giuridica costituita dagli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il “trattato”). In particolare l’articolo 209, paragrafo 3, del trattato, in combinato disposto con l’articolo 208 del trattato, prevede che la BEI contribuisca, alle condizioni previste dal suo statuto, all’attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione.

**•** **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità, poiché la garanzia dell’Unione si è rivelata un mezzo efficace per coprire i rischi politici e sovrani connessi alle operazioni esterne della BEI a sostegno delle politiche esterne dell’UE. Il mandato di garanzia dell’UE per il periodo 2014-2020 consente la continuazione dell’attuale prassi dimostratasi efficace ed economicamente solida.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) e proporzionalità

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del TUE, gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio dall’UE. A causa del diverso margine di azione di cui dispongono le istituzioni finanziarie dei vari Stati membri, l’intervento a livello dell’Unione è in grado di conseguire meglio gli obiettivi ricercati a motivo della sua portata e dei suoi effetti.

**3.** **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO**

**•** **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

È stata intrapresa una revisione intermedia per la valutazione dello stato di applicazione della decisione. L’articolo 19 della decisione prevede requisiti specifici per quanto riguarda il contenuto della relazione:

“La relazione contiene in particolare:

a) una valutazione dell’applicazione della politica di assegnazione;

b) una valutazione dell’attività di informazione della BEI e, ove opportuno, raccomandazioni per migliorarla;

c) una valutazione del quadro per la misurazione dei risultati, compresi indicatori e criteri di prestazione e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi della presente decisione;

d) un resoconto dettagliato dei criteri presi in considerazione per la raccomandazione relativa all’eventuale attivazione, totale o parziale, dell’importo aggiuntivo opzionale.”

La relazione della Commissione si basa su una valutazione effettuata da un consulente esterno (PwC) e su un contributo della BEI.

La relazione del consulente è disponibile al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm>

Nella sua relazione intermedia, che accompagna la presente proposta, la Commissione valuta i risultati della valutazione esterna e riassume gli esiti della revisione intermedia e i principali elementi della proposta della Commissione, compresa la valutazione della Commissione della risposta della BEI alla richiesta del Consiglio europeo del 18 marzo 2016.

**•** **Consultazioni dei portatori di interessi**

La valutazione si è basata in particolare su scambi di opinioni con i principali portatori di interessi interni ed esterni, compresi i rappresentanti degli Stati membri e delle principali ONG interessate. Lo scopo era raccogliere informazioni qualitative e far confluire nel processo le opinioni e i punti di vista dei principali portatori di interessi. Sulla base della relazione di diagnosi è stato organizzato un seminario con le ONG nel maggio 2016. Si sono tenuti scambi di opinioni con i rappresentanti delle ONG in merito ai miglioramenti proposti durante la fase di diagnosi e alle raccomandazioni preliminari per realizzarli. Tutte queste consultazioni e scambi di vedute hanno fornito al consulente esterno una base per formarsi un’opinione sulla posizione dei portatori di interessi. I dettagli dei risultati principali di queste consultazioni sono forniti nella relazione del consulente. La sua valutazione comprende anche colloqui con funzionari della Commissione e della BEI e casi di studio sui progetti.

**•** **Valutazione d’impatto**

Nel quadro della preparazione della decisione, la Commissione ha realizzato una valutazione d’impatto (VI) che accompagna la sua proposta. La valutazione d’impatto si basa sulle consultazioni ad ampio raggio dei principali portatori di interessi, delle persone interessate dalla decisione, di quelle associate alla sua attuazione e dei legislatori.

Nel contesto della valutazione esterna del mandato 2014-2020, il consulente ha organizzato incontri con le principali istituzioni, organizzazioni e persone fisiche impegnate nell’elaborazione e nell’attuazione del mandato e con coloro che si trovano nella posizione migliore per monitorare i risultati e l’impatto degli interventi. Tra questi portatori di interessi si annoverano funzionari della BEI e della Commissione, dei governi nazionali, delle istituzioni finanziarie internazionali e delle istituzioni di finanziamento allo sviluppo, investitori istituzionali sovrani e privati, intermediari finanziari del settore privato e beneficiari finali del settore pubblico e privato. Questo processo ha consentito di raccogliere prove tecniche molto specifiche e dettagliate e ha dato ai portatori di interessi la possibilità di contribuire con le proprie opinioni alla valutazione. I colloqui hanno riguardato aspetti quali la pertinenza dell’elaborazione e dell’attuazione del mandato di prestiti esterni, la sua coerenza rispetto all’azione esterna dell’UE e ad altri strumenti dell’Unione, la sua efficienza, la sua visibilità per i beneficiari finali e la sua efficacia attraverso il monitoraggio. Questa nuova proposta, che si basa sulla precedente valutazione d’impatto, realizzata di recente, e sulla valutazione esterna, non contiene una valutazione d’impatto distinta, dato che le modifiche alla decisione proposte sono sostanzialmente limitate all’estensione della garanzia e all’aumento dei massimali stabiliti nella decisione.

**4.** **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Il fondo di garanzia per le azioni esterne (“fondo di garanzia”), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne, garantisce una riserva di liquidità per il bilancio dell’Unione in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI e da altre azioni esterne dell’Unione, ovvero i prestiti dell’assistenza macrofinanziaria e i prestiti Euratom. Il mandato della BEI rappresenta il 90% circa del portafoglio coperto dal fondo di garanzia.

Il fondo di garanzia è alimentato da un versamento annuale del bilancio dell’Unione. Il meccanismo di dotazione del fondo di garanzia, che mira a mantenere il fondo a un livello pari al 9% degli esborsi dei prestiti in essere, limita di fatto il volume del mandato esterno della BEI coperto dalla garanzia di bilancio dell’UE. La valutazione esterna del funzionamento del fondo di garanzia condotta nel 2016[[2]](#footnote-2) ha concluso che un tasso di dotazione del 9% era ritenuto appropriato.

La proposta prevede un aumento del massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell’Unione per il periodo 2014-2020 mediante l’attivazione dell’importo opzionale di 3 miliardi di EUR indicato nella decisione e l’aggiunta di un nuovo mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti per contrastare le cause profonde della migrazione per un importo di 2,3 miliardi di EUR. Il massimale globale raggiungerà l’importo totale di 32,3 miliardi di EUR e sarà ripartito in massimali e submassimali regionali.

Il fabbisogno di bilancio supplementare per la dotazione del fondo di garanzia legato all’aumento del massimale globale del mandato sarà finanziato a titolo della linea di bilancio dell’UE 01 03 06. La dotazione sarà finanziata nell’ambito del quadro finanziario pluriennale; il calcolo si basa sull’andamento atteso degli esborsi e dei rimborsi dei prestiti garantiti. Nell’attuale quadro finanziario pluriennale, sulla base delle previsioni annuali degli esborsi e dei rimborsi dei prestiti della BEI, il fabbisogno di bilancio supplementare dovrebbe essere limitato a 115 milioni di EUR per il periodo 2018-2020. Una parte dei prestiti sottoscritti nell’ambito dell’attuale mandato della BEI saranno erogati e rimborsati dopo il 2020.

La garanzia dell’Unione per le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato sarà remunerata. Le entrate provenienti dai premi di rischio per le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato saranno versate al fondo di garanzia per coprire il rischio commerciale.

Le implicazioni di bilancio per quanto riguarda la dotazione del fondo di garanzia, comprese le ipotesi sottostanti, sono definite nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta.

**5.** **ALTRI ELEMENTI**

**•** **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell’Unione sono gestite e monitorate dalla BEI conformemente alle sue norme e procedure interne, comprese idonee misure di audit, di controllo e di sorveglianza. Inoltre il consiglio di amministrazione della BEI, nel quale la Commissione è rappresentata da un direttore o da un direttore supplente, approva ogni operazione di finanziamento della BEI e controlla che la Banca sia gestita conformemente allo statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

L’accordo tripartito tra la Commissione, la Corte dei conti e la BEI stabilisce le regole che disciplinano le verifiche contabili della Corte dei conti sulle operazioni di finanziamento condotte dalla BEI con la garanzia dell’UE.

In conformità della decisione sono redatte relazioni periodiche. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione del mandato da parte della BEI.

I risultati verranno comunicati sulla base di una aggregazione appropriata degli indicatori per l’intero portafoglio, dove ciò sia possibile, o per un determinato settore. Nel contesto del quadro per la misurazione dei risultati, gli indicatori saranno misurati nell’arco dell’intero ciclo del progetto a livello di valutazione e durante la fase di monitoraggio fino alla completa attuazione del progetto. Gli indicatori devono essere misurati non appena sono disponibili i primi risultati in termini di sviluppo, di norma fino a tre anni dopo il completamento del progetto. Per quanto possibile gli indicatori saranno utilizzati anche per la relazione finale.

Inoltre la BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ciascuna delle sue operazioni di finanziamento coperte da garanzia dell’Unione per consentirle di adempiere i suoi obblighi di informazione o di rispondere alle richieste della Corte dei conti, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento coperte.

**•** **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione dei risultati della revisione intermedia e del contesto politico, compresa l’iniziativa della BEI per la resilienza, gli elementi principali che caratterizzano la modifica della decisione possono essere sintetizzati come segue:

- a causa di eventi geopolitici imprevisti che hanno spinto l’UE a fornire un sostegno finanziario rapido e significativo attraverso il mandato esterno, il volume delle operazioni di finanziamento della BEI dopo 1,5 anni di attuazione del mandato ha inciso fortemente su alcuni massimali regionali, lasciando un margine operativo limitato in alcune regioni (Asia, Sud Africa, Asia centrale, Europa orientale, Caucaso meridionale). Tale situazione potrebbe ostacolare le operazioni future della BEI e ridurre la capacità del mandato di far fronte a possibili nuove sfide o alle priorità dell’UE per i prossimi anni. Si propone pertanto di attivare l’importo aggiuntivo opzionale di 3 miliardi di EUR e di modificare i massimali della distribuzione regionale di cui all’allegato I della decisione;

• è aggiunto un nuovo obiettivo orizzontale prioritario per affrontare le cause profonde della migrazione;

• l’importo aggiuntivo opzionale di 3 miliardi di EUR comprende 1,4 miliardi di EUR relativi all’iniziativa della BEI per la resilienza (pilastro 2) per le operazioni cui partecipano controparti pubbliche. L’importo di 1,4 miliardi di EUR sarà ripartito tra le regioni dei paesi in fase di preadesione e dei paesi mediterranei;

• aumento del massimale globale di 2,3 miliardi di EUR per le operazioni di finanziamento della BEI al settore privato (pilastro 3) applicabile ai progetti a sostegno dei rifugiati e/o delle comunità che li ospitano. Tale importo sarà ripartito, sulla base delle previsioni della BEI, tra le regioni dei paesi in fase di preadesione e dei paesi mediterranei. In questo contesto, e per l’importo di cui sopra, la copertura della garanzia dell’Unione per tali operazioni è estesa a tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti (“garanzia globale”), e non solo alla garanzia di rischio politico come prevede attualmente la decisione. La garanzia globale dell’UE relativa a questo nuovo mandato sarà remunerata. Le entrate saranno versate al fondo di garanzia per le azioni esterne. Il massimale per le operazioni della BEI con garanzia dell’Unione è pertanto incrementato a 32,3 miliardi di EUR;

• per quanto riguarda il quadro per la misurazione dei risultati, la BEI è tenuta a elaborare e attuare indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica per affrontare le cause profonde della migrazione. Nell’ambito della relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI è inclusa una valutazione dell’impatto delle operazioni di finanziamento della BEI per questa risposta strategica;

• revisione dell’elenco dei paesi ammissibili: eliminazione da tale elenco di paesi ad alto reddito con un’elevata affidabilità creditizia come il Brunei, l’Islanda, Israele, Singapore, il Cile e la Corea del Sud, nonché delle regioni amministrative speciali (RAS) della Cina, Hong Kong e Macao. Inoltre all’elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili è aggiunto l’Iran (allegato II della decisione);

- è introdotto un riferimento all’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il volume delle operazioni della BEI per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti dovrebbe contribuire ad incrementare la percentuale dei prestiti della BEI a sostegno degli investimenti relativi al clima nei paesi in via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 2020. Nel periodo coperto dalla decisione, in linea con le nuove priorità del mandato, il volume minimo di tali operazioni dovrebbe continuare a rappresentare il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI; al contempo la BEI dovrebbe mirare a mantenere gli elevati livelli di performance attuali. Si propone che la BEI rafforzi gli elementi relativi all’adattamento del proprio contributo a progetti sui cambiamenti climatici;

- il massimale per la riassegnazione tra regioni passa dal 10% al 20% laddove siano necessario affrontare urgenze e situazioni di crisi che emergano durante il periodo del mandato e che siano considerate altamente prioritarie per la politica esterna dell’UE. La riassegnazione non è applicabile ai 2,3 miliardi di EUR del mandato per il settore privato né agli 1,4 miliardi di EUR relativi a progetti del settore pubblico finalizzati ad affrontare le cause profonde della migrazione;

• è necessario rafforzare il sostegno della BEI alle PMI dell’Unione (internazionalizzazione delle imprese dell’UE);

• si sottolinea come il mandato della BEI contribuisca direttamente al conseguimento di alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile.

2016/0275 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti in materia di rifugiati, che richiede solidarietà, un’efficace mobilitazione delle risorse finanziarie e una concertazione per affrontare e superare le sfide attuali. È necessario che tutti gli interessati collaborino per applicare politiche sostenibili a medio e lungo termine e utilizzare in maniera efficiente i processi e i programmi esistenti al fine di sostenere le iniziative volte ad affrontare le cause profonde della migrazione.

(2) È opportuno sviluppare un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tenga conto di tutte le politiche e gli strumenti dell’Unione. Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe essere istituito all’interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all’Unione, contribuendo nel contempo al raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe inoltre conseguire gli obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli altri strumenti per il finanziamento dell’azione esterna.

(3) La proposta della Banca europea per gli investimenti (BEI) di contribuire al piano per gli investimenti esterni tramite la sua iniziativa per la resilienza nel vicinato meridionale e nei Balcani occidentali (“iniziativa della BEI per la resilienza”) è stata approvata dal Consiglio europeo il 28 giugno 2016.

(4) Un elemento essenziale dell’iniziativa della BEI per la resilienza è l’ampliamento del mandato di prestiti esterni (ELM) della BEI sia in termini quantitativi che qualitativi. Ciò dovrebbe consentire alla BEI di contribuire rapidamente al conseguimento degli obiettivi del piano per gli investimenti esterni, in particolare fornendo finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato.

(5) La complementarità dell’iniziativa della BEI per la resilienza con le altre componenti del piano per gli investimenti esterni dovrebbe essere garantita dal comitato strategico del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, di cui la BEI sarà membro a pieno titolo.

(6) Inoltre, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo, la BEI dovrebbe presentare al comitato operativo per il vicinato la componente relativa al settore privato della sua iniziativa per la resilienza quale primo sportello di investimento nell’ambito del piano per gli investimenti esterni.

(7) Con la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[[3]](#footnote-3) è stata concessa alla BEI una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento realizzate all’esterno dell’Unione.

(8) In conformità dell’articolo 19 della decisione n. 466/2014/UE, la Commissione, in cooperazione con la BEI e sulla base di una valutazione esterna indipendente, ha elaborato una relazione di revisione intermedia sull’applicazione della decisione stessa.

(9) Al fine di consentire al mandato di prestiti esterni di far fronte alle possibili sfide future e alle priorità dell’Unione, e di fornire una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell’Unione dovrebbe essere incrementato a 32 300 000 000 EUR sbloccando un importo addizionale opzionale di 3 000 000 000 EUR. Nell’ambito del mandato generale, un importo pari a 1 400 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti nel settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano nelle zone colpite da crisi.

(10) Nel quadro del nuovo mandato di prestiti per il settore privato, un importo massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti volti ad affrontare le cause profonde della migrazione entro il limite del massimale incrementato e dovrebbe beneficiare della garanzia globale dell’Unione.

(11) Affrontare le cause profonde delle migrazioni dovrebbe costituire un nuovo obiettivo del mandato.

(12) Dovrebbero essere assicurati la complementarità e il coordinamento con le iniziative dell’Unione volte ad affrontare le cause profonde della migrazione, compreso il sostegno dell’UE per il reinserimento duraturo dei migranti rimpatriati nei paesi di origine.

(13) In linea con l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici[[4]](#footnote-4), la BEI dovrebbe mirare a mantenere l’attuale elevato livello di spesa per il clima nell’ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 2020.

(14) Il rischio per il bilancio dell’Unione connesso con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato dovrebbe essere remunerato e le entrate così generate dovrebbero essere versate al fondo di garanzia per le azioni esterne al fine di coprire il rischio commerciale ed evitare distorsioni del mercato.

(15) La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti nel settore pubblico e nel settore privato rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano. Pertanto è opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI volte ad affrontare le cause profonde della migrazione nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI.

(16) Solo per far fronte ad urgenze e situazioni di crisi che potrebbero emergere durante il mandato e che sono riconosciute come prioritarie per la politica esterna dell’Unione, il massimale per la ridistribuzione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe essere passare dal 10% al 20%. Il mandato per il settore privato pari a 2 300 000 000 EUR e l’importo di 1 400 000 000 EUR destinato a progetti nel settore pubblico non possono essere ridistribuiti in quanto destinati ad affrontare le cause profonde della migrazione.

(17) L’elenco delle regioni e dei paesi ammissibili e quello delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbero essere modificati al fine di escludere i paesi ad alto reddito con un’elevata affidabilità creditizia (Brunei, Islanda, Israele, Singapore, Cile e Corea del Sud). Inoltre all’elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbe essere aggiunto l’Iran.

(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 466/2014/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 466/2014/UE è così modificata:

(1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“*Articolo 2*

**Massimali per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell’Unione**

1. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell’Unione per il periodo 2014-20 è fissato a 32 300 000 000 EUR. Gli importi inizialmente stanziati per le operazioni di finanziamento e successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Il predetto massimale è composto da:

a) un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo fino a 1 400 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano;

b) un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti che affrontino le cause profonde della migrazione.

2. Gli importi massimi nel quadro del mandato generale e del mandato di prestiti per il settore privato di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in massimali e submassimali regionali, come indicato nell’allegato I. Nell’ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata tra i paesi delle regioni coperte dalla garanzia dell’Unione.”;

(2) l’articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera d):

“d) risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.”;

b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per rafforzare il settore privato locale nei paesi beneficiari mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell’Unione. Al fine di monitorare efficacemente l’impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari”;

c) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito di tale convenzione, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili.

I criteri di ammissibilità per i progetti relativi all’azione per il clima sono definiti nella strategia della BEI in materia di cambiamenti climatici[[5]](#footnote-5), aggiornata nel 2015. Sulla base delle metodologie elaborate dalla BEI per valutare le emissioni di gas a effetto serra dei progetti e le relative variazioni, nella procedura di valutazione ambientale è inserita un’analisi dell’impronta di carbonio per stabilire se le proposte di progetti ottimizzano i miglioramenti in materia di efficienza energetica.

Nel periodo coperto dalla presente decisione, la BEI si adopera per mantenere l’attuale livello elevato di operazioni relative al clima; il volume minimo di tali operazioni rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

La BEI rafforza gli elementi di mitigazione nell’ambito del proprio contributo a progetti sui cambiamenti climatici.

8. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti di investimento volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari. Le operazioni di finanziamento della BEI sono finalizzate, in particolare, a rispondere all’aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte all’afflusso di migranti, e a offrire maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano, al fine di promuovere l’integrazione economica e favorire l’autonomia dei rifugiati.

Tali operazioni di finanziamento offrono sostegno:

a) al settore privato, per quanto concerne le PMI, i servizi finanziari per l’impresa e la microfinanza;

b) al settore pubblico, comprese le amministrazioni comunali e gli enti pubblici, in termini di infrastrutture e servizi per affrontare un significativo aumento del fabbisogno.”;

(3) all’articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

“La garanzia globale si applica anche alle operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b).”;

(4) all’articolo 10 è aggiunto il terzo comma seguente:

“Il rischio per il bilancio dell’Unione connesso con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è remunerato e le entrate così generate sono versate al fondo di garanzia per le azioni esterne.”;

(5) all’articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

a) alla lettera b) è aggiunta la frase seguente:

“b) La BEI sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione;”

b) è aggiunta la seguente lettera j):

“j) una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI nel fornire risposta una strategica per affrontare le cause profonde della migrazione.”;

(6) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull’applicazione della presente decisione.”;

(7) gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo che figura negli allegati I, II e III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

**1.** **CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata e incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

**2.** **MISURE DI GESTIONE**

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

**3.** **INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

*3.2.1.* *Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese*

*3.2.2.* *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

*3.2.3.* *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[[6]](#footnote-6)

Titolo 01 – Affari economici e finanziari

Attività ABB: Questioni economiche e finanziarie internazionali

1.3. Natura della proposta/iniziativa

🞎La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

🞎La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria**[[7]](#footnote-7)

**X**La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un’azione esistente**

🞎La proposta/iniziativa riguarda **un’azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L’obiettivo generale dell’attività della BEI al di fuori dell’Unione nel quadro del mandato esterno è sostenere le politiche esterne dell’Unione, finanziando progetti di investimento pertinenti nei paesi partner attraverso una combinazione garanzia di bilancio dell’Unione/risorse proprie della BEI.

Attraverso le sue operazioni di finanziamento al di fuori dell’UE con garanzia dell’Unione, la BEI dovrebbe sostenere lo sviluppo economico, sociale e sostenibile dal punto di vista ambientale dei paesi partner dell’Unione e il loro partenariato con l’Unione.

Gli obiettivi generali da raggiungere con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato sono i seguenti:

a) sviluppo del settore privato locale, in particolare sostegno delle PMI;

b) sviluppo delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche;

c) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

d) risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico ABM n. 2 “Migliorare il profilo dell’UE, la rappresentanza esterna e i collegamenti con la BEI e la BERS e le altre istituzioni finanziarie internazionali, migliorando altresì la reputazione dell’UE presso i pertinenti fora economici, al fine di rafforzare la convergenza tra le loro strategie e operazioni e le priorità esterne dell’UE”.

Attività ABM/ABB interessate

Titolo 01.03 – Affari economici e finanziari internazionali

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Nel quadro della preparazione della decisione n. 466/2014/UE, la Commissione ha realizzato una valutazione d’impatto (VI), che accompagna la sua proposta.

Poiché la presente proposta di modifica della decisione n. 466/2014/UE si limita a estendere la garanzia dell’UE e a incrementare i massimali, è opportuno che non si applichi l’obbligo di redigere una valutazione d’impatto.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

A partire dal 2012 la BEI ha predisposto un quadro per la misurazione dei risultati e dell’impatto delle sue operazioni attraverso il monitoraggio operativo di una serie di indicatori. Il quadro per la misurazione dei risultati (ReM)[[8]](#footnote-8) migliora la valutazione a priori dei risultati previsti e rafforza la capacità della BEI di riferire sui risultati raggiunti. Il quadro ReM serve a dimostrare come i prestiti della BEI consentono di giungere a risultati e nel tempo determinano effetti che sono coerenti con gli obiettivi del mandato della Banca.

Inoltre i progressi verso gli obiettivi specifici e operativi della proposta sono controllati per mezzo di indicatori chiave (cfr. *infra* la sezione “Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni”).

[Per quanto riguarda il finanziamento di progetti che promuovono l’azione per il clima:

le norme della BEI in materia di clima, che definiscono gli obiettivi a valore aggiunto della banca, prevedono che il complesso dei suoi finanziamenti sia in linea con la politica dell’UE per il clima. In particolare, la BEI si impegna a:

• rendere il suo portafoglio prestiti più rispettoso del clima, promuovendo progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici in vari settori e sostenendo l’adozione di soluzioni di efficienza energetica nei progetti finanziati;

• integrare considerazioni sul rischio climatico nel ciclo del progetto e promuovere progetti di adattamento o progetti con componenti e misure di adattamento, ai fini della sostenibilità a lungo termine;

• valutare e comunicare l’impronta di carbonio dei progetti di investimento che finanzia nella sezione sulle emissioni e le riduzioni annuali aggregate di gas a effetto serra della sua relazione annuale;

• includere gli indicatori chiave di prestazione dell’azione per il clima del 2009 nel piano di attività con l’attuale obiettivo annuale pari ad almeno il 25% dei prestiti. La percentuale si basa su una serie coerente di definizioni per progetti riguardanti l’azione per il clima;

• tenere conto del valore del carbonio, sia in termini finanziari che economici, nei suoi requisiti e processi decisionali per quanto concerne i finanziamenti;

• aumentare la trasparenza e la responsabilità, la promozione e la collaborazione con altre istituzioni, incluse le istituzioni finanziarie monetarie, le istituzioni finanziarie bilaterali (“fiducia reciproca”), le ONG, la Commissione europea e il mondo accademico sulle questioni legate al clima.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

L’articolo 19 della decisione 466/2014/UE recita: “Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione, in cooperazione con la BEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull’applicazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, se opportuno, da una proposta di modifica. La relazione intermedia si basa su una valutazione esterna indipendente e su un contributo della BEI.

La relazione contiene in particolare:

a) una valutazione dell’applicazione della politica di assegnazione;

b) una valutazione dell’attività di informazione della BEI e, ove opportuno, raccomandazioni per migliorarla;

c) una valutazione del quadro per la misurazione dei risultati, compresi indicatori e criteri di prestazione e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi della presente decisione;

d) un resoconto dettagliato dei criteri presi in considerazione per la raccomandazione relativa all’eventuale attivazione, totale o parziale, dell’importo aggiuntivo opzionale.”

A tal fine un consulente esterno ha effettuato una valutazione esterna indipendente, che integra anche un contributo della BEI. Nella sua relazione la Commissione valuta i risultati della valutazione esterna e ne riassume gli esiti.

1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell’Unione costituiscono uno strumento molto visibile ed efficace a sostegno dell’azione esterna dell’Unione. Tra i principali vantaggi dell’intervento della BEI in tali paesi, oltre al contributo finanziario, rientrano il trasferimento delle competenze ai promotori dei progetti e l’applicazione delle norme ambientali, sociali e sugli appalti pubblici ai progetti di investimento finanziati. Oltre ai predetti vantaggi, la BEI trasferisce in toto ai beneficiari finali i vantaggi finanziari che derivano dalla garanzia dell’Unione e dai costi di finanziamento interessanti della BEI, sotto forma di tassi di interesse competitivi.

Il mandato coperto dalla garanzia dell’Unione fornisce il necessario sostegno politico e finanziario dell’Unione ai prestiti della BEI in paesi e progetti di investimento che altrimenti non soddisferebbero gli orientamenti e i criteri standard della BEI a causa del rischio elevato.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Gli insegnamenti tratti da esperienze analoghe sono stati presi in considerazione nell’ambito della valutazione d’impatto, su cui si basa la decisione n. 466/2014/UE.

La decisione prevede inoltre che la Commissione riferisca annualmente sulle attività esterne della BEI che prevedono una garanzia di bilancio dell’UE. Ogni anno la Commissione presenta una relazione di attuazione sulle attività esterne della BEI al Parlamento europeo e al Consiglio. L’ultima relazione annuale, presentata per l’anno civile 2015[[9]](#footnote-9), comprende:

• una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, settore, paese e regione;

• una valutazione del valore aggiunto, dei risultati, degli esiti e dell’impatto sullo sviluppo stimati delle operazioni di finanziamento della BEI ricorrendo alla relazione annuale del quadro per la misurazione dei risultati della BEI;

• una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento della politica esterna dell’Unione e dei suoi obiettivi strategici;

• una valutazione del vantaggio finanziario trasferito ai beneficiari delle operazioni di finanziamento della BEI;

• una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI;

• informazioni dettagliate in merito ai ricorsi alla garanzia dell’Unione;

• informazioni sul volume dei finanziamenti relativi al cambiamento climatico e alla biodiversità;

• una descrizione della cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie europee e internazionali, incluso il cofinanziamento;

• informazioni sul follow-up del funzionamento del protocollo d’intesa tra la BEI e il Mediatore europeo.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le operazioni di finanziamento della BEI integreranno le attività condotte nel quadro degli strumenti di assistenza esterna. Per dare maggiore sostegno alle politiche esterne dell’Unione in ciascuna regione specifica, è stato rafforzato il legame tra le priorità della BEI e le politiche dell’Unione. Questo risultato è stato raggiunto con l’introduzione e l’aggiornamento degli orientamenti tecnici operativi regionali a seguito dell’adozione della decisione n. 466/2014/UE. La Commissione, in collaborazione con il SEAE e la BEI, ha aggiornato gli orientamenti tecnici operativi regionali nel maggio 2015.

Tali orientamenti mirano a fornire un quadro più solido per il dialogo e la cooperazione tra la BEI e la Commissione. Ove appropriato, le operazioni di finanziamento della BEI possono essere utilmente combinate con le risorse di bilancio dell’UE, sotto forma di sovvenzioni di cofinanziamento, capitale di rischio, ripartizione dei rischi o assistenza tecnica per la preparazione e l’attuazione dei progetti o per il rafforzamento del quadro legislativo e regolamentare.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

**X**Proposta/iniziativa di **durata limitata**

**X** Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014 fino al 31.1.2020

Le operazioni di finanziamento della BEI possono essere sottoscritte dal 2014 al 2020.

**X**  Incidenza finanziaria dal 2014

1.7. Modalità di gestione previste[[10]](#footnote-10)

**X****Gestione diretta** a opera della Commissione

Osservazioni

Conformemente alle disposizioni vigenti, la BEI finanzierà progetti di investimento secondo le proprie norme e procedure interne. La BEI e la Commissione modificheranno l’accordo di garanzia e l’accordo di recupero che stabiliscono nel dettaglio le disposizioni e le procedure.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Le operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell’Unione sono gestite dalla BEI conformemente alle sue norme e procedure interne, comprese idonee misure di audit, di controllo e di sorveglianza.

Inoltre il consiglio di amministrazione della BEI, nel quale la Commissione è rappresentata da un direttore o da un direttore supplente, approva ogni operazione di finanziamento della BEI e controlla che la Banca sia gestita conformemente allo statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

L’accordo tripartito tra la Commissione, la Corte dei conti e la BEI stabilisce le regole che disciplinano le verifiche contabili della Corte dei conti sulle operazioni di finanziamento condotte dalla BEI con la garanzia dell’UE.

Sono predisposte relazioni periodiche in conformità della decisione n. 466/2014/UE. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione del mandato da parte della BEI. I risultati vengono comunicati sulla base di una aggregazione appropriata degli indicatori (il quadro per la misurazione dei risultati della BEI) per l’intero portafoglio, dove ciò sia possibile, o per un determinato settore. Ciò aiuta a selezionare progetti solidi che, sulla base di risultati concreti, rispecchiano le priorità dell’Unione e ai quali la partecipazione della BEI è destinata ad apportare valore aggiunto. Nella fase di valutazione sono individuati indicatori di risultato, con valori di partenza e obiettivi che riflettono i risultati previsti dell’operazione sul piano economico, sociale e ambientale. I risultati raggiunti rispetto a questi specifici parametri di riferimento per la misurazione delle prestazioni sono monitorati durante l’intera vita del progetto, mentre la relativa rendicontazione è effettuata in due momenti significativi: al completamento del progetto e, successivamente, dopo tre anni (“post completamento”) nel caso delle operazioni dirette; al termine del periodo di investimento e alla fine del ciclo di vita per i fondi di private equity; al termine del periodo di assegnazione nel caso di prestiti erogati tramite intermediari. Questi indicatori coprono i seguenti elementi: i) importo sottoscritto per regione, ii) importo versato per regione, iii) progressi compiuti nel conseguimento di una distribuzione equilibrata di attività per paese, iv) ripartizione delle attività tra i vari obiettivi, v) volume dei prestiti nel settore dei cambiamenti climatici rispetto all’obiettivo di finanziamento fissato e impatto sulle riduzioni delle emissioni di gas serra assolute e relative, vi) numero di progetti valutati in funzione dei rischi climatici, vii) numero e importo delle operazioni finanziate con una combinazione prestiti/sovvenzioni, e viii) numero e importo delle operazioni cofinanziate con le altre istituzioni finanziarie internazionali.

Inoltre la BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ciascuna delle sue operazioni di finanziamento coperte da garanzia dell’Unione per consentirle di adempiere i suoi obblighi di informazione o di rispondere alle richieste della Corte dei conti, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento coperte.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull’applicazione della presente decisione.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Il rischio per il bilancio dell’UE è collegato alla garanzia di bilancio fornita dall’Unione alla BEI per le sue operazioni in paesi terzi. La garanzia fornisce una copertura globale per tutti i pagamenti non ricevuti dalla BEI a titolo delle operazioni destinate agli Stati e agli enti pubblici e solo una copertura del rischio politico per altre operazioni con una condivisione del rischio tra l’Unione e la BEI.

La proposta prevede un aumento del massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell’Unione mediante l’attivazione dell’importo opzionale di 3 miliardi di EUR indicato nella decisione. La decisione di modifica della Commissione propone anche un aumento del massimale globale di 2,3 miliardi di EUR per le operazioni di finanziamento della BEI al settore privato applicabile ai progetti a sostegno dei rifugiati e/o delle comunità che li ospitano. In questo contesto il presente mandato beneficerà della garanzia globale e non solo della garanzia di rischio politico. La garanzia globale coprirà le operazioni di finanziamento della BEI al settore privato nel quadro della risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

Di conseguenza il massimale globale passerà da 27 miliardi di EUR a 32,3 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020.

In ogni caso la garanzia dell’Unione è limitata al 65% dell’importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie concesse, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La linea di bilancio (“p.m.”) che riflette la garanzia di bilancio sui prestiti concessi dalla BEI a paesi terzi sarebbe attivata soltanto nel caso di un effettivo ricorso alla garanzia da parte della BEI che non possa essere completamente coperta dal fondo di garanzia per le azioni esterne. Sebbene tale ricorso al bilancio (superiore agli attivi del fondo di garanzia) sia da considerarsi estremamente improbabile, le osservazioni connesse con la linea di bilancio riflettono il fabbisogno finanziario che potrebbe sorgere in caso di richiesta di pagamento da parte della BEI in relazione a un inadempimento coperto dalla garanzia dell’Unione.

Nel 2015 e nella prima metà del 2016 il fondo di garanzia è stato attivato per coprire le inadempienze sui prestiti in Siria. Nelle relazioni annuali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie coperte dal bilancio generale, gli indicatori di rischio per paese sono analizzati e indicano l’evoluzione del rischio di inadempimento. La relazione fornisce informazioni in merito agli aspetti quantitativi del rischio sostenuti dal bilancio dell’UE. Tuttavia la qualità dei rischi dipende dal tipo di operazione e dalla situazione dei mutuatari. Nella relazione la valutazione del rischio si basa su informazioni relative alla situazione economica e finanziaria, sui rating e su altri fatti noti relativi ai paesi che hanno ottenuto prestiti garantiti.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

La Commissione è responsabile della gestione della garanzia dell’Unione. Le operazioni di finanziamento della BEI nel contesto della proposta di modifica della decisione sono effettuate in base al modello di regolamento interno della BEI e sane pratiche bancarie. La BEI e la Commissione concludono un accordo per specificare in dettaglio le disposizioni e le procedure per l’applicazione della decisione proposta. Cfr. anche la sezione precedente “Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni”.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Non applicabile

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La BEI è responsabile *in primis* dell’adozione di misure di prevenzione della frode, in particolare mediante l’applicazione alle operazioni di finanziamento della “politica della BEI per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, la frode, la collusione, la costrizione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nelle attività della Banca europea per gli investimenti”. La BEI ha adottato una politica in materia di paesi debolmente regolamentati, non trasparenti e non cooperativi.

La BEI si impegna a mantenere una politica rigorosa contro la frode fiscale, l’evasione fiscale e le pratiche fiscali dannose in tutte le sue attività, compresa la concessione di prestiti erogati tramite intermediari finanziari. Essa attua un monitoraggio costante dei progressi delle norme internazionali al fine di mantenere il suo ruolo di punta tra le istituzioni finanziarie internazionali nella lotta contro tali pratiche fiscali dannose e di assicurare che la sua politica nei confronti dei paesi debolmente regolamentati, non trasparenti e non cooperativi tenga conto degli eventuali sviluppi.

Il quadro del gruppo BEI in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML-CFT), aggiornato nel 2014 e pubblicato sul sito web della BEI, stabilisce i principi fondamentali che disciplinano questo ambito e gli aspetti inerenti all’integrità correlati all’attività del gruppo BEI e mira a evitare che il gruppo BEI, i suoi organi direttivi, il suo personale e le sue controparti siano associati al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o ad altre attività criminali o usati a tali fini.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Contributo | | | |
| Numero  […][Denominazione…] | Diss./Non diss.[[11]](#footnote-11) | di paesi EFTA[[12]](#footnote-12) | di paesi candidati[[13]](#footnote-13) | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario |
| 4 | 01.0305 Garanzia dell’Unione per i prestiti  e le garanzie sui prestiti della BEI a favore di operazioni  nei paesi terzi  01.0306 Dotazione del fondo  di garanzia | Diss./Non diss. | NO  NO | NO  NO | NO  NO | NO  NO |

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubrica del quadro finanziario**  **pluriennale** | Numero | Rubrica 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG: ECFIN |  | |  | Anno  2014[[14]](#footnote-14) | Anno **2015** | Anno **2016** | Anno **2017** | Anni  **2018-2020** | | | **TOTALE** |
| •Stanziamenti operativi | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero della linea di bilancio: 01 0305 | Impegni | (1) | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | **p.m.** | **p.m.** | **p.m.** | **p.m.** |
| Pagamenti | (2) | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | **p.m.** | **p.m.** | **p.m.** | **p.m.** |
| Numero della linea di bilancio: 01 0306 | Impegni supplementari | (1a) | | - | - | - | - | **+ 4** | **+ 32** | **+ 79** | **+ 115** |
| Pagamenti supplementari | (2a) | | - | - | - | - | **+ 4** | **+ 32** | **+ 79** | **+ 115** |
| Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[[15]](#footnote-15) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero della linea di bilancio |  | (3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE degli stanziamenti** **per la DG** <….> | Impegni | =1+1a+3 | | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Pagamenti | =2+2a  +3 | | - | - | - | - | **+ 4** | **+ 32** | **+ 79** | **+ 115** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| •TOTALE degli stanziamenti operativi | Impegni | (4) | - | - | - | - | **+ 4** | **+ 32** | **+ 79** | **+ 115** |
| Pagamenti | (5) | - | - | - | - | **+ 4** | **+ 32** | **+ 79** | **+ 115** |
| •TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici | | (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE degli stanziamenti**  **per la RUBRICA 4** del quadro finanziario pluriennale | Impegni | =4+6 | - | - | - | - | **+ 4** | **+ 32** | **+ 79** | **+ 115** |
| Pagamenti | =5+6 | - | - | - | - | **+ 4** | **+ 32** | **+ 79** | **+ 115** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubrica del quadro finanziario**  **pluriennale** | **5** | “Spese amministrative”. **Non vi sono costi amministrativi supplementari** |

Mio EUR (al terzo decimale)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anno **N** | Anno **N+1** | Anno **N+2** | Anno **N+3** | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) | | | **TOTALE** |
| DG: <…….> |
| • Risorse umane | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Altre spese amministrative | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE DG** <….> | Stanziamenti | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTALE degli stanziamenti** **per la RUBRICA 5** del quadro finanziario pluriennale | (Totale impegni = Totale pagamenti) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mio EUR (al terzo decimale)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anno **2014** | Anno **2015** | Anno **2016** | Anno **2017** | **Anni**  **2018 – 2020** | | | **TOTALE** |
| **TOTALE degli stanziamenti**  **per le RUBRICHE da 1 a 5** del quadro finanziario pluriennale | Impegni | | - | - | - | - | **+ 4** | **+ 32** | **+ 79** | **+ 115** |
| Pagamenti | | - | - | - | - | **+ 4** | **+ 32** | **+ 79** | **+ 115** |

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Specificare gli obiettivi e i risultati**  ⇩ |  |  | Anno **2014** | | Anno **2015** | | Anno **2016** | | Anno **2017** | | **Anni**  **2018 – 2020** | | | | | | **TOTALE** | |
| **RISULTATI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo[[16]](#footnote-16) | Costo medio | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. totale | Costo totale |
| OBIETTIVO SPECIFICO 2  Migliorare il profilo dell’UE, la rappresentanza esterna e i collegamenti con la BEI e la BERS, le altre istituzioni finanziarie internazionali, e i fora economici pertinenti diretti a rafforzare la convergenza tra le loro strategie e operazioni e le priorità esterne dell’UE. | | |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **+ 4** |  | **+ 32** |  | **+ 79** |  | **+ 115** |
| Totale parziale dell’obiettivo specifico 2 | | |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **+ 4** |  | **+ 32** |  | **+ 79** |  | **+ 115** |
| **COSTO TOTALE** | | |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **+ 4** |  | **+ 32** |  | **+ 79** |  | **+ 115** |

L’incidenza prevista sugli stanziamenti operativi può essere riassunta come segue:

• 01 0305 - “Garanzia dell’Unione per i prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI a favore di operazioni nei paesi terzi”

La linea di bilancio (“p.m.”) che riflette la garanzia di bilancio sui prestiti concessi dalla BEI a paesi terzi sarà attivata soltanto nel caso di un effettivo ricorso alla garanzia che non può essere completamente coperta dal fondo di garanzia.

• 01 0306 - “Dotazione del fondo di garanzia”

Il fondo di garanzia per le azioni esterne deve essere finanziato in conformità con il regolamento relativo al fondo di garanzia (regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009). Conformemente a tale regolamento, gli importi della dotazione richiesta sono erogati sulla base delle esposizioni in essere alla fine dell’anno. L’importo della dotazione viene calcolato all’inizio dell’esercizio “n” come la differenza tra l’importo obiettivo (9% dell’esposizione in essere) e le attività nette del fondo alla fine dell’esercizio “n-1”. L’importo della dotazione è introdotto nell’esercizio “n” nel progetto di bilancio “n+1” e di fatto versato in un’unica operazione all’inizio dell’esercizio “n+1” a partire dalla linea di bilancio 01 0306 al fondo di garanzia.

Il fondo di garanzia copre anche l’assistenza macro-finanziaria e i prestiti Euratom, che non ricadono nel campo di applicazione della decisione proposta. Pertanto le esigenze di bilancio stimate considerano le operazioni sottoscritte in essere, nonché le eventuali nuove operazioni nel quadro di queste due attività. L’effettivo fabbisogno annuale per la dotazione del fondo di garanzia nel periodo 2014-2020 dipenderà in ultima analisi dal ritmo effettivo delle sottoscrizioni, delle erogazioni e dei rimborsi dei prestiti legati alle tre attività, nonché dall’evoluzione degli attivi del fondo di garanzia.

La tabella in appresso illustra le previste azioni esterne coperte dal fondo di garanzia per il periodo 2014-2026 (volume delle operazioni sottoscritte e delle erogazioni di prestiti).

**Esposizione prevista (32,3 miliardi di EUR) per il periodo 2014-2026 per quanto riguarda i prestiti BEI, AMF ed Euratom**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPOSIZIONE COMPLESSIVA (BEI + AMF + EURATOM)** | **Fine 2014** | **Fine 2015** | **Fine 2016** | **Fine 2017** | **Fine 2018** | **Fine 2019** | **Fine 2020** | **Fine 2021** | **Fine 2022** | **Fine 2023** | **Fine 2024** | **Fine 2025** | **Fine 2026** |
| **Esposizioni in essere** | **26 353** | **28 451** | **30 744** | **32 730** | **35 198** | **36 654** | **37 713** | **38 278** | **37 981** | **36 841** | **34 568** | **32 562** | **30 320** |

La diminuzione dell’esposizione a partire dal 2021 è legata all’assenza di previsioni per il prossimo mandato della BEI.

3.2.3. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

La stima del fabbisogno di bilancio supplementare è indicata nella sezione precedente (“Incidenza prevista sulle spese”: 115 milioni di EUR nel periodo 2018-2020) e sarà coperta mediante riassegnazione all’interno della rubrica 4 o, in ultima istanza, facendo ricorso al margine non assegnato.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

X La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

🞎 🞎sulle risorse proprie

**X**  sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea di bilancio delle entrate: | Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso | Incidenza della proposta/iniziativa[[17]](#footnote-17) | | | | | | |
| Anno **N** | Anno **N+1** | Anno **N+2** | Anno **N+3** | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) | | |
| Articolo... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Se il fondo di garanzia supera l’importo-obiettivo, l’eccedenza è riversata alla linea del bilancio generale.

Il metodo di calcolo dell’eventuale impatto sulle entrate è descritto in modo particolareggiato nella precedente sezione “*Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*” riguardante il funzionamento del fondo di garanzia.

1. COM(2016) 385 del 7.6.2016. [↑](#footnote-ref-1)
2. La valutazione del fondo di garanzia per le azioni esterne è pubblicata all’indirizzo http://ec.europa.eu/dgs/economy\_finance/evaluation/completed/index\_en.htm [↑](#footnote-ref-2)
3. Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione (GU L 135 dell’8.5.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell’11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 1). [↑](#footnote-ref-4)
5. “EIB Climate Strategy – Mobilising finance for the transition to a low-carbon and climate-resilient economy” (Strategia della BEI in materia di azione per il clima – Mobilitare finanziamenti per la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici) adottata dalla BEI il 22 settembre 2015. [↑](#footnote-ref-5)
6. ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività). [↑](#footnote-ref-6)
7. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario. [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.eib.org/projects/cycle/monitoring/rem.htm> [↑](#footnote-ref-8)
9. SWD (2016) XXX final del XX.XX.2016 [↑](#footnote-ref-9)
10. Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx> [↑](#footnote-ref-10)
11. Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss.= stanziamenti non dissociati. [↑](#footnote-ref-11)
12. EFTA: Associazione europea di libero scambio. [↑](#footnote-ref-12)
13. Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [↑](#footnote-ref-13)
14. L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [↑](#footnote-ref-14)
15. Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [↑](#footnote-ref-15)
16. I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.). [↑](#footnote-ref-16)
17. Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione. [↑](#footnote-ref-17)